

STATUTO allegato "A"

al Verbale di Assemblea del 2/12/2013

dell'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale "NULab"

Art. 1. Denominazione, Costituzione, sede, durata

E' costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana ai sensi degli artt. 18 e 33, del Codice Civile ai sensi degli Artt. 36 seguenti l' Associazione, culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale denominata "NULab", in conformità della Legge n.289/2002 art. 90 c.17 e successive modifiche, della Legge n. 383/2000 e successive modifiche, della Legge 266/91 e del D.Lgs. n. 460/97, che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine di Associazione

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, solidarietà sociale, civile, sportivo dilettantistico e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione ha sede legale in Rho (MI), Via Renato Serra 3 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche con autonomia amministrativa e patrimoniale, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La durata dell'associazione scade il 31/12/2099.

L'associazione intende affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva e Sociale, riconosciuto dal CONI, conformandosi così alle norme e alle direttive e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente o Federazione cui l'associazione intende affiliarsi.

Art. 2. Principi e Scopi

a) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.

b) Sono scopi dell'Associazione: la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute, offrendo una visione critica e integrata dei diversi mezzi disponibili; promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, olistico estetico e spirituale degli individui al fine di favorire da protagonisti il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline biopsichiche psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici.

Favorire l'estensione di attività culturali sportive e ricreative e di forme consortili associazioni e altre forme di organizzazione democratica. Avanzare proposte agli enti pubblici. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, formative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

c) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può creare in più sedi strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali. Può dar vita a corsi e seminari, allo scopo di divulgare la conoscenza della semplicità e della grandezza di questi sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale dell'individuo e di chi lo circonda.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'Associazione potrà avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto. Si propone quindi di favorire lo sviluppo socio-educativo attraverso corsi di formazione extra-scolastica, permanente e continua rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle pratiche, discipline bio naturali, discipline olistiche per la salute, arti olistiche e insegnamenti derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale atte a promuovere lo sviluppo della consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita, la valorizzazione delle risorse dell'individuo, la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante; la valorizzazione delle differenze nella ricerca di una autentica libertà personale; la ricerca di aderenza a se stessi, ai propri principi e valori in tutti i contesti della vita quotidiana, dalla sfera affettiva a quella professionale e sociale, l'elaborazione di un'etica che si richiami a valori universali, volta a migliorare la qualità delle relazioni umane a livello personale e sociale e dettata dai principi della solidarietà e sussidiarietà; una cultura della salvaguardia dell'ambiente e di difesa della natura.

L'Associazione potrà compiere attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. Svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento; promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero; predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della attività dell'Associazione; provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisive e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto; svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, in ambito regionale, nazionale ed estero; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi; realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale; svolgere attività

correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto. Svolgere qualsiasi altra attività connessa con gli scopi istituzionali.

Art. 3. Caratteristiche dell'associazione

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante a vita dell'associazione stessa e la quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 4. Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

I Soci possono essere:

Soci Fondatori - Sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli successivamente e con delibera insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Ordinari - Sono le persone fisiche che aderiscono all'Associazione partecipando alle sue attività secondo le modalità e i termini definiti nel presente statuto e negli eventuali regolamenti .

Soci Onorari - Sono le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti Pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione;

Soci Sostenitori - Sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni straordinarie.

Tutti i soci sono ammessi, aventi la maggiore età, partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ai sensi dell'Art. 148, art. 4 del TUIR.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Art. 5.- Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su esplicita decisione del Consiglio direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- c) Espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6. - Diritti e doveri dei soci

a- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

b- I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

c- I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.

d- Previa approvazione da parte del Consiglio direttivo, qualora i soci che prestano la loro opera professionale o dipendente, per la realizzazione delle attività della associazione previste all'articolo 2, in modo prevalentemente gratuito, dovessero essere retribuiti, detta prestazione non potrà mai essere considerata, proprio in ragione delle funzioni e dell'aspetto associativo, di carattere professionale o di lavoro subordinato.

e- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

f- I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Art. 7. Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- A. L'Assemblea dei soci
- B. Il Consiglio direttivo
- C. Il Presidente
- D. Il Vice-Presidente
- E. Il Collegio dei Probiviri (se nominato)
- F. Il Collegio Sindacale (se nominato)

Art. 8. - Assemblea

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- b) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.
- c) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 gg. giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.
- d) L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.
- e) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- f) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Art. 9. - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
- c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
- e) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- f) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- g) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- h) delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea in sessione straordinaria

- i) delibera le modificazioni del presente statuto delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- j) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto
- k) L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente dell'associazione o, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio direttivo dell'associazione designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
- l) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 10. - Validità dell'Assemblea

- a) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti a da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- b) Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può portare più di una delega.
- c) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- d) L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.
- e) L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
- f) Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 11. - Il Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio direttivo è composto da un numero da tre a 5, membri, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea.
- b) Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.
- c) I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, se ciò non è possibile, per cooptazione, sottoponendo la nomina all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

- d) Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
- e) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del Consiglio Direttivo.
- f) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 12. - Compiti del Consiglio direttivo

a) Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

b) Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Art. 13.- Il Presidente

a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ed espleta i seguenti compiti;

- ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone i quietanze;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- dispone dei fondi sociali.

b) Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 14- Il Vice-Presidente

1- Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli delega e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

2- Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

Art. 15.- Il Collegio Proibirivi

Il Collegio Proibirivi - se nominato - è un organo che giudica e delibera sulle controversie interne all'Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni. La sanzione da applicare può essere suggerita dall'organo richiedente, tuttavia il Collegio dei Proibirivi delibererà con motivazione propria a suo insindacabile giudizio. Qualora venga nominato questi deve essere composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti designati tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tra i membri effettivi sarà scelto un Presidente. Il Collegio dei Proibirivi rimane in carica 3 (TRE) anni ed è rieleggibile.

ART. 16 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo revisionale dell'Associazione, questo viene nominato se obbligatorio per legge o se viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora sia nominato, questi deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci ordinari. Esso vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale regolamento interno, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sulla adeguatezza delle strutture organizzative della associazione. I membri del Collegio Sindacale assistono all'Assemblea ed alle riunioni del C.D. per determinate delibere di natura tecnica può essere richiesto il proprio parere.

Il Collegio Sindacale rimane in carica tre esercizi e può essere rieleggibile.

Art. 17. - Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell'Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell'Associazione stessa potranno essere costituite da:

- a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all'art. 2);
- c) proventi derivanti dall'uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali.
- d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti

- pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) contributi di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - g) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000
 - h) Tali risorse serviranno a coprire le spese di funzionamento dell'Associazione (affitto degli spazi, utenze, manutenzione, promozione e tutto ciò che si rende necessario ai fini dello svolgimento della vita associativa), al rimborso spese dei soci che operano per conto della Associazione e alla retribuzione di docenti e collaboratori per lo svolgimento delle attività sociali di cui all'art. 2).
 - i) Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
 - j) Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili,
 - k) donazioni,
 - l) lasciti o successioni;
 - m) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
 - n) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 18. - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. Prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 120 gg dalla chiusura dell'esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.

Art. 19. - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 20. - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci, con le modalità di cui all'art. 8) per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività
- d) In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea e salvo diversa destinazione disposta per legge, ad altre associazioni, enti o fondazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Art. 21. - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e regolamenti del Coni, Federazione o Ente di Promozione Sportiva e/o Enti di Promozione Sociale a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, e per ogni controversia sarà di competenza il Foro di Milano..